



COMUNE DI TRENTO



Area dei servizi alla persona

N. C19

**Regolamento per la composizione ed il funzionamento
della Consulta degli studenti**

2020

Indice

| | | |
|---------|--|----------|
| Art. 1 | Oggetto del regolamento | 4 |
| Art. 2 | Funzioni | 4 |
| Art. 3 | Composizione | 4 |
| Art. 4 | Durata e sostituzione | 5 |
| Art. 5 | Decadenza | 5 |
| Art. 6 | Funzionamento | 6 |
| Art. 7 | Modalità di recapito della convocazione | 6 |
| Art. 8 | Audizioni | 6 |
| Art. 9 | Contemporanea vacanza della carica di Presidente e Vicepresidente della Consulta | 6 |
| Art. 10 | Elezione e revoca del Presidente e del Vicepresidente | 7 |
| Art. 11 | Compiti del Presidente | 7 |
| Art. 12 | Validità delle decisioni | 7 |
| Art. 13 | Collaborazioni | 8 |
| Art. 14 | Verbali | 8 |
| Art. 15 | Sito web | 8 |
| Art.16 | Coordinamento con l'Amministrazione comunale | 8 |

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni, la composizione ed il funzionamento della Consulta degli studenti universitari, di seguito definita "Consulta".

Art.2
Funzioni

1. La Consulta è un organismo di collegamento, confronto e collaborazione tra il Comune di Trento e gli studenti che vivono a Trento o frequentano le sue istituzioni scolastiche ed universitarie, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b, dell'art. 7, comma 3 e dell'art. 15, comma 4, dello Statuto comunale.

2. La Consulta promuove, stimola e concorre ad ottimizzare le politiche del Comune nei confronti degli studenti.

3. La Consulta è strumento consultivo del Comune di Trento ed è strumento di conoscenza della realtà studentesca e di concertazione con essa.

4. La Consulta in particolare:

- a) favorisce i rapporti tra il mondo universitario e il Comune di Trento;
- b) può esprimere pareri non vincolanti, anche di propria iniziativa, sugli atti comunali di programmazione e di pianificazione con riferimento alle politiche che riguardano la vita dello studente a Trento;
- c) promuove rapporti tra il Comune di Trento, gli organi collegiali delle istituzioni universitarie e le Associazioni presenti sul territorio comunale;
- d) promuove progetti, iniziative, ricerche, incontri e dibattiti sui temi attinenti la realtà universitaria e giovanile, le problematiche dei fuori sede e pendolari, il mondo del lavoro per laureandi e laureati.

5. La Consulta propone al Consiglio Comunale, tramite la Commissione consiliare competente per la materia dell'Università, progetti e iniziative sulle questioni che interessano le condizioni degli studenti, anche mediante mozioni.

Art. 3
Composizione

1. La Consulta è composta da quindici studenti, nominati:

a) dal Consiglio degli studenti dell'Università degli Studi di Trento per sette membri;

a-bis) dalla Consulta degli studenti del Conservatorio di musica "F.A. Bonporti" di Trento, per un membro;

- a-ter) dagli studenti dei corsi di laurea per le professioni sanitarie – Polo di Trento - Università degli studi di Verona tramite elezione, per un membro;
 - b) dal Consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria per due membri scelti tra i rappresentanti degli studenti Consiglieri del predetto Consiglio di amministrazione;
 - c) dalla Consulta provinciale degli Studenti medi residenti nel Comune di Trento per due membri;
 - d) dal Tavolo delle Associazioni universitarie trentine per due membri.
2. Il Presidente del Consiglio comunale prende atto delle nomine intervenute con proprio atto.
 3. Nella definizione delle rappresentanze si tende ad una sostanziale parità di genere per gruppi rappresentati.
 4. Il Presidente della Commissione comunale competente per la materia dell'Università e due suoi componenti, uno della maggioranza e uno della minoranza, compongono la Consulta quali membri effettivi senza diritto di voto.

Art. 4 Durata e sostituzione

1. [soppresso]
2. Gli studenti membri della Consulta rimangono in carica per due anni e sono nominati secondo le modalità di rinnovo degli organismi di cui fanno parte. Decadono dal ruolo di membri della Consulta nel momento in cui perdono il ruolo di membri dell'organismo che li ha indicati.
3. Ogni organismo responsabile della nomina di componenti della Consulta provvede a sostituirli nel momento in cui gli stessi perdano i requisiti per avere tale qualifica.

Art. 5 Decadenza

1. Gli studenti membri effettivi della Consulta che non intervengono a tre sue sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dalla Consulta.
2. Il Presidente della Consulta iscrive all'ordine del giorno la dichiarazione di decadenza.
3. L'iscrizione all'ordine del giorno della proposta di decadenza è notificata all'interessato almeno quindici giorni prima della discussione e lo stesso può presentare le proprie controdeduzioni scritte fino al momento dell'apertura del dibattito.
4. Il Presidente o, per sua delega, il segretario della Consulta (di cui all'art. 13) comunica alle rispettive istituzioni la dichiarazione di decadenza per la sostituzione del membro decaduto.

Art. 6
Funzionamento

1. La Consulta si riunisce almeno sei volte all'anno, e in ogni caso almeno con cadenza bimestrale, presso la sede del Comune di Trento, secondo un calendario prefissato all'inizio di ogni anno accademico dal Presidente del Consiglio comunale d'intesa con il Presidente della Consulta.
2. La Consulta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di sette membri effettivi con diritto di voto.
3. La Consulta è validamente insediata quando è presente la maggioranza dei membri effettivi con diritto voto.
4. Le sedute della Consulta sono pubbliche e le convocazioni sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune.
5. Per la partecipazione alle sedute della Consulta non è dovuta la corresponsione di gettoni di presenza, indennità di presenza e rimborsi spese a nessuno dei suoi membri.

Art. 7
Modalità di recapito della convocazione

1. Il Presidente convoca la Consulta con messaggio di posta elettronica inviato non meno di sette giorni prima della data della seduta.
2. Il Presidente della Consulta, in caso di convocazione urgente, può derogare al limite di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 8
Audizioni

1. Il Presidente della Consulta può invitare in audizione esperti, amministratori o funzionari comunali, rappresentanti della società civile e associazionistica. Per le suddette audizioni non sono previsti né compensi né rimborsi spese di alcun genere.

Art. 9
Contemporanea vacanza della carica di Presidente e Vicepresidente della Consulta

1. In caso di contemporanea vacanza della carica di Presidente e di Vicepresidente, il Presidente del Consiglio comunale convoca e presiede la prima riunione della Consulta fino all'elezione del Presidente.

Art. 10
Elezione e revoca del Presidente e del Vicepresidente

1. Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti, tra i membri di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, a scrutinio segreto, con la maggioranza assoluta dei membri effettivi con diritto di voto. In caso di parità tra due candidati, si procede a ballottaggio tra i due.
2. Il Vicepresidente non può essere parte della componente che esprime il Presidente.
3. Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica per un mandato biennale.
- 3-bis. Il Presidente e il Vicepresidente possono essere revocati, su proposta di almeno il 50% più uno dei membri della Consulta, con voto segreto e a maggioranza di due terzi dei membri effettivi con diritto di voto. Il Presidente convoca la Consulta per deliberare sulla revoca entro quindici giorni dalla proposta; in caso d'inadempimento, provvede il Presidente del Consiglio comunale, su istanza dei proponenti. Il Presidente ed il Vicepresidente non possono esercitare il proprio ruolo nella seduta nella quale è trattata la loro revoca.
4. Il Presidente ed il Vicepresidente, nel caso di loro dimissioni, decadenza, morte o revoca, sono sostituiti con elezioni suppletive nella prima seduta successiva al verificarsi di dette circostanze.

Art. 11
Compiti del Presidente

1. Il Presidente della Consulta la rappresenta nei confronti degli organi di governo del Comune, la presiede e ne coordina i lavori.
2. Il Presidente della Consulta invia al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale, entro il mese di gennaio di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta nel precedente anno.
3. Il Presidente del Consiglio comunale trasmette la relazione al Consiglio comunale, per la necessaria presa d'atto.
4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente se questo è impossibilitato ad esercitare le sue funzioni.

Art. 12
Validità delle decisioni

1. Ogni decisione della Consulta è approvata con il voto favorevole della maggioranza

dei votanti membri effettivi con diritto di voto.

2. Al Presidente spetta nelle votazioni, in caso di parità, il voto prevalente.

Art. 13 Collaborazioni

1. La Consulta si avvale della collaborazione del Servizio comunale che si occupa di politiche giovanili per i rapporti con gli organi e gli uffici comunali, per il supporto informativo per le sue attività e per la segreteria.

Art. 14 Verbali

1. Per ogni seduta della Consulta è redatto, a cura del personale comunale che assiste i lavori, un verbale che è messo a disposizione per la consultazione e pubblicato nell'apposita sezione all'interno del sito web del Comune di Trento.

2. Nel processo verbale sono riportate le decisioni e le eventuali dichiarazioni rese a verbale.

3. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Consulta. Esso non è soggetto ad approvazione ma, entro il termine di quindici giorni dal deposito, con atto scritto consegnato al Presidente della Consulta ed al Segretario, ciascun membro può chiedere la rettifica in ordine a dichiarazioni ritenute non esattamente riportate.

Art. 15 Sito web

1. Il Comune di Trento predispone sul proprio sito web, con apposito link evidenziato, una sezione dedicata ai lavori della Consulta, dove sono pubblicate le convocazioni e, quando disponibili, i verbali delle sedute, nonché la documentazione integrale trattata nelle sedute.

Art. 16 Coordinamento con l'Amministrazione comunale

1. Le proposte di mozione, deliberate dalla Consulta, sono presentate nella prima seduta utile della Commissione consiliare competente per la materia dell'Università alla presenza dei membri effettivi con diritto di voto della Consulta e, nella seduta successiva,

la Commissione consiliare le discute e, se le approva, le presenta al Consiglio comunale.

2. Salvo casi d'urgenza, le Commissioni consiliari possono consultare la Consulta ai sensi dell'art. 32 del regolamento interno del Consiglio comunale quando trattino proposte di atti di programmazione e di pianificazione il cui tema riguardi specificatamente la vita degli studenti universitari a Trento, nelle materie della cultura, delle politiche giovanili, della mobilità e della pianificazione edilizia delle strutture studentesche.

3. Su richiesta della Consulta ed in relazione ai temi di cui all'art. 2, il Presidente del Consiglio comunale, sentita la Commissione permanente dei Capigruppo, può iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio un oggetto a contenuto conoscitivo o promuovere un'adunanza conoscitiva a cui possono intervenire i membri della Consulta.

Il presente Regolamento è stato da ultimo modificato con deliberazione consiliare 15.01.2020 n. 4 ed esplica i propri effetti a decorrere dal **4 febbraio 2020**.

Il presente Regolamento è stato già:

- approvato con deliberazione consiliare 19 novembre 2014 n. 93.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
dott.ssa Franca Debiasi